



COMUNE DI PESCIA
PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO d'USO e TUTELA delle AREE VERDI



OTTIMIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA DEL
REGOLAMENTO REDATTO DAL DOTTOR STEFANO MENGOLI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 28 marzo 2001

SOMMARIO

TITOLO I: GENERALITA'	pag. 3
<i>Articolo 1 – Finalità</i>	pag. 3
<i>Articolo 2 – Ambito d'applicazione</i>	pag. 3
<i>Articolo 3 – Accesso a parchi e giardini</i>	pag. 3
<i>Articolo 4 – Convenzioni per la gestione del verde pubblico di proprietà comunale</i>	pag. 3
TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE	pag. 4
<i>Articolo 5 – Uso degli spazi a verde</i>	pag. 4
<i>Articolo 6 – Classificazione delle aree destinate a verde pubblico</i>	pag. 4
<i>Articolo 7 – Giochi</i>	pag. 4
<i>Articolo 8 – Animali</i>	pag. 4
<i>Articolo 9 – Divieti espliciti</i>	pag. 5
<i>Articolo 10 – Trattamenti antiparassitari</i>	pag. 5
TITOLO III: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE AREE A VERDE, AI FINI DELLA LORO TUTELA	pag. 6
<i>Articolo 11 – Organo competente</i>	pag. 6
<i>Articolo 12 – Interventi sottoposti a preventivo nulla osta</i>	pag. 6
<i>Articolo 13 – Auto certificazione da parte di tecnico competente</i>	pag. 6
Capo I: Interventi sulle aree a verde pubblico	pag. 7
<i>Articolo 14 – Realizzazione e trattamento d'alberature e palmizi</i>	pag. 7
<i>Articolo 15 – Occupazioni temporanee o permanenti generiche su aree verdi e in prossimità d'alberature</i>	pag. 7
<i>Articolo 16 – Occupazioni temporanee di cantieri su aree verdi e in prossimità d'alberature</i>	pag. 7
<i>Articolo 17 – Scavi e movimenti terra in prossimità d'alberi e arbusti</i>	pag. 8
<i>Articolo 18 – Manomissione del verde orizzontale e degli arredi</i>	pag. 8
Capo II: Interventi sulle aree a verde di privati, nei centri storici e nei centri abitati della montagna	pag. 9
<i>Articolo 19 – Piantumazione di nuovi esemplari arborei in aree private, nell'ambito dei centri storici e dei centri abitati della montagna</i>	pag. 9
<i>Articolo 20 – Abbattimento e potatura di piante in aree private, nell'ambito del perimetro dei centri storici e dei centri abitati della montagna</i>	pag. 9
TITOLO IV: SANZIONI	pag. 11
<i>Articolo 21 – Sanzioni e procedimento sanzionatorio</i>	pag. 11
<i>Articolo 22 – Procedimento di riduzione in pristino e contabilizzazione dei lavori relativi</i>	pag. 11
TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI	pag. 12
<i>Articolo 23 – Attività di vigilanza</i>	pag. 12

TITOLO I: GENERALITA'

Articolo 1 – Finalità

1. Con il presente regolamento il comune di Pescia persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. Questo regolamento è finalizzato:
 - a) alla conservazione e tutela delle alberature e degli spazi verdi urbani;
 - b) alla disciplina, subordinatamente alle leggi statali, regionali e regolamentari del Comune, di ogni attività comportante la pregiudiziale di limitare la qualità e la conservazione in buono stato vegetativo del verde distribuito nei centri abitati come definiti dal Nuovo Codice della strada.

Articolo 2 – Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento (nel seguito indicato come Regolamento del verde) si applica al verde ornamentale pubblico, intendendo per esso il verde di qualità estetica e funzionale riconosciuta e in vegetazione di:
 - a) Parchi e giardini comunali;
 - b) parchi e giardini storici (intendendo per questo le aree verdi che hanno assunto particolare significato culturale per la città, da individuare con successivo provvedimento della Giunta Municipale su proposta del responsabile del verde, come definito all'articolo 11 seguente);
 - c) verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere);
 - d) spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
 - e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi (ad esempio parco fluviale) nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
 - f) giardini privati aperti all'uso pubblico in conformità a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.
2. Ad integrazione delle norme regolamentari contenute nel vigente Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento del verde disciplina, la realizzazione e manutenzione del verde privato, inteso come patrimonio collettivo se posto all'interno dei centri storici ovvero delle zone territoriali omogenee A del Prg e nei centri abitati della montagna.

Articolo 3 – Accesso a parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.
2. I parchi e giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Articolo 4 – Convenzioni per la gestione del verde pubblico di proprietà comunale

1. L'Amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. Il comune di Pescia nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva di stipulare convenzioni per la gestione delle aree a verde a servizio di edifici residenziali, di proprietà comunale.

TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'USO DEGLI SPAZI A VERDE

Articolo 5 – Uso degli spazi a verde

1. Gli spazi a verde sono riservati al gioco, allo studio, all'osservazione della natura e, comunque, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
2. Le attività consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun'area verde, sono:
 - a) sosta e riposo;
 - b) mobilità pedonale;
 - c) mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti, fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, eccetera, usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
 - d) gioco libero di tipo leggero (s'intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
 - e) gioco libero di tipo pesante (s'intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto d));
 - f) pratica sportiva non organizzata in forma collettiva (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);
 - g) pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).
3. E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione.

Articolo 6 – Classificazione delle aree destinate a verde pubblico

1. Al fine di garantire un uso proprio che non limiti l'utenza, ma tuteli il patrimonio, il verde pubblico è classificato secondo tipologie a differente grado di usabilità, con determinazioni del competente ufficio definito al successivo articolo 11. Eventuali divieti sono segnalati in loco con opportuna cartellonistica.
2. Le aree verdi di arredo stradale (spartitraffico, aiuole) non sono, di norma, calpestabili, se non negli spazi pavimentati destinati all'attraversamento.

Articolo 7 – Giochi

1. Gli esercizi e i giochi che possono disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi destinati per questi scopi.
2. E' ammesso il gioco con aereo modelli e aquiloni, è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.
3. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Articolo 8 – Animali

1. I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni od altro e, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.
2. I proprietari o le persone incaricate della custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini a tenere al guinzaglio i cani.
3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare oasi feline e aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie dove gli spazi riservati agli animali stessi saranno limitati a percorsi preferenziali.

Articolo 9 – Divieti espliciti

1. Negli spazi destinati a verde pubblico è vietato:

- Raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- Asportare terra, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- Catturare e molestare gli animali selvatici ed esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- Affiggere volantini e manifesti sugli alberi ed arbusti;
- Appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- Danneggiare o imbrattare la segnaletica;
- Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta, scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- Introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale o dar da mangiare a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- Campeggiare, pernottare e accendere fuochi;
- Soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
- Calpestare i tappeti erbosi, qualora il divieto sia segnalato in loco.

Articolo 10 – Trattamenti antiparassitari

1. Previo tempestivo avviso indicante anche il periodo, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamento antiparassitario.
2. L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi, giardini e alberature pubbliche.

TITOLO III: REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLE AREE A VERDE, AI FINI DELLA LORO TUTELA

Articolo 11 – Organo competente

1. L'espressione del parere sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente titolo III compete al Responsabile del verde (nel seguito indicato come ufficio competente), che sarà individuato con successivo atto di Giunta Municipale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tra il personale dipendente in possesso della necessaria qualifica ed esperienza.
2. L'ufficio competente ha anche i compiti di:
 - a) allestire un catasto delle alberature urbane;
 - b) realizzare schede tecniche per ogni esemplare, tenendo sotto controllo la stabilità di tali esemplari e può obbligare qualsiasi soggetto all'abbattimento di quelle piante valutate a rischio statico;
 - c) individuare e proporre all'Amministrazione comunale le aree per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla L. 113/92.

Articolo 12 – Interventi sottoposti a preventivo nulla osta

1. Tutti gli interventi che abbiano come effetto la modifica della forma e della struttura dello spazio verde, ovvero degli esemplari arborei e dei loro spazi di pertinenza, sono subordinati al rilascio di nulla osta da parte dell'ufficio competente, dietro presentazione di apposita richiesta.
2. La domanda, in carta libera, descriverà i lavori che s'intendono eseguire, la loro durata, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi eventualmente presenti. Ad essa deve essere allegata la documentazione tecnica che illustri in maniera compiuta, attraverso una planimetria, il luogo di lavoro ed il dettaglio di quello che s'intende eseguire (come l'ingombro del cantiere, la sezione degli scavi, le piste di lavoro e le piazzole di stoccaggio del materiale), nonché l'indicazione del tipo di vegetazione che s'intende introdurre. Oltre all'impegno da parte del richiedente ad indennizzare la Città per tutti i danni eventualmente provocati dall'intervento.
3. L'ufficio competente si esprime entro 20 giorni dalla data di ricezione al protocollo generale del Comune, trascorsi i quali senza nessuna risposta la domanda s'intende accolta.

Articolo 13 – Auto certificazione da parte di tecnico competente

1. Qualora la richiesta d'intervento giunga accompagnata da un'auto certificazione, dalla quale risulti il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, purché firmata da un tecnico dell'Ente o da un libero professionista, iscritti ad un ordine professionale ed aventi competenza in materia di progettazione e manutenzione del verde, l'auto certificazione tiene luogo del nulla osta del competente ufficio, ma è da quest'ultimo assoggettata a verifica.

Capo I: Interventi sulle aree a verde pubblico

Articolo 14 – Realizzazione e trattamento d'alberature e palmizi

1. Sono sottoposti al nulla osta preventivo dell'ufficio competente gli interventi di nuova realizzazione, d'ampliamento e sostituzione delle alberature e degli arbusti presenti nelle aree a verde pubblico.
2. Al fine del mantenimento della resistenza strutturale naturale, sulle alberature urbane pubbliche, sono consentiti interventi di potatura, d'abbattimento, di trapianto o di sostituzione, d'ancoraggio e di riqualificazione degli apparati radicali, previo nulla osta dell'ufficio competente,
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni derivanti da apposita normativa tecnica di riferimento da adottarsi con successivo atto della Giunta Municipale, su proposta del responsabile del verde, che definisca:
 - Le modalità di potatura, i periodi e gli accorgimenti da mettere in atto;
 - gli abbattimenti non soggetti a prescrizione, le attrezzature utilizzabili;
 - le condizioni per effettuare i trapianti,
 - gli ancoraggi da usare;
 - le distanze d'impianto e quant'altro.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 13, la realizzazione degli interventi disciplinati dal presente capo I deve avvenire nel rispetto, per quanto applicabile, di quanto disposto al successivo articolo 20.

Articolo 15 - Occupazioni temporanee o permanenti generiche su aree verdi e in prossimità d'alberature

1. Anche l'installazione di chioschi, arredi, attrezzature, strutture pubblicitarie o per l'effettuazione di feste, banchetti, manifestazioni e simili sono soggetti al nulla osta dell'ufficio competente, se interessano il verde pubblico, con l'indicazione delle prescrizioni opportune tra quelle indicate al successivo articolo 16.

Articolo 16 - Occupazioni temporanee di cantieri su aree verdi e in prossimità d'alberature

1. E' fatto divieto di utilizzare le superfici a verde, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi o accatastamenti di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
2. In nessun caso vi deve essere depositato materiale da costruzione, carburanti, macchine da cantiere, ovvero depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche, nonché l'acqua di lavaggio, in particolare quelle con polveri di cemento (da convogliare necessariamente lontano dalle radici).
3. E' altresì vietato:
 - a) accendere fuochi nelle aree di pertinenza delle alberature,
 - b) la posa anche temporanea di pavimentazioni impermeabili;
 - c) l'infissione di chiodi, graffe o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sulle alberature o l'imbragamento dei tronchi.
4. Il cantiere deve avere una perimetrazione definita e ben visibile, dotato di cartellonistica e chiusure rimovibili, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Deve essere provveduto all'applicazione di dispositivi rigidi a protezione degli alberi e degli arbusti che si trovano all'interno del perimetro, mediante materiali idonei, atti ad escludere, per la massima altezza possibile, ferite al tronco, alla chioma e all'apparato radicale. Qualora l'area del cantiere non sia fruibile per più giorni, il competente ufficio può chiedere all'esecutore dei lavori, l'apposizione d'idonea cartellonistica per l'utenza, preventivamente approvata dallo stesso.
5. Nelle aree di pertinenza delle piante non è consentito il lavoro con macchine, salvo nulla osta del competente ufficio. Gli accessi del cantiere sono da coprire con piastre d'acciaio ovvero con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica, di spessore minimo pari a 20 cm. L'esecutore dei lavori dovrà mantenere il libero accesso alle piante, per gli interventi di necessaria manutenzione, eseguiti dal personale comunale.
6. In caso di ferite inferte alle radici, al fusto e alla chioma durante l'esecuzione dei lavori, è necessario avvisare il competente ufficio che provvederà a disporre per le necessarie cure fitosanitarie e il recupero dell'efficienza vegetativa, riservandosi di rivalersi su chi occupa temporaneamente l'area, per le spese d'esecuzione di tali opere.

Articolo 17 - Scavi e movimenti terra in prossimità d'alberi e arbusti

1. Per le aree di nuova urbanizzazione nell'esecuzione degli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, Enel, Telecom, fognature, eccetera), le ditte incaricate devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. Detti scavi saranno effettuati al di fuori dell'area definita dalla proiezione sul terreno della chioma delle piante da adulte (*area di pertinenza*). Con successivo provvedimento approvato dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del verde, saranno approvate le indicazioni tecniche relative agli scavi e movimenti terra, in riferimento alle distanze, alle misure di salvaguardia se si opera a distanze inferiori a quelle prescritte, all'area libera di rispetto da lasciare intorno alle piante, alla protezione di tale area, ai divieti e quant'altro.
2. Nel caso di aree già urbanizzate nei centri abitati, l'esecuzione degli scavi di cui al comma 1 è assoggettata a nulla osta da parte del responsabile del verde, che detterà le prescrizioni più opportune sulla base delle indicazioni tecniche approvate dall'amministrazione comunale.
3. Qualora da parte del responsabile del verde, sia accertata l'incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature, dovrà essere adottata una soluzione alternativa ancorché la stessa possa implicare una variazione del tracciato di scavo.

Articolo 18 - Manomissione del verde orizzontale e degli arredi

1. Con il termine di verde orizzontale¹ sono indicate quelle superfici caratterizzate dalla copertura ornamentale di prati campestri², tappeti erbosi³, fioriture, tappezzanti erbacee e arbustive; con il termine d'arredi sono richiamati le attrezzature tecniche (impianti d'irrigazione, d'illuminazione e di drenaggio, fognature, eccetera), nonché le attrezzature edili (pavimentazioni, cordonati, recinzioni, corrimano, palizzate, colonnine d'acqua, fontane, cestini, dissuasori, griglie, eccetera) e ludiche/accessorie (panchine, pergolati, tavoli, stazioni gioco, fioriere, pipì cain, eccetera), di carattere artificiale, presenti all'interno degli spazi verdi urbani, ovvero su suolo pubblico.
2. Gli interventi che alterano l'estetica e il funzionamento delle superfici a verde orizzontale nonché degli arredi sono considerati manomissioni e arrecano un danno alla proprietà pubblica. A titolo di specificazione, sono considerati come tali anche l'imbrattamento operato da feci e urine di qualsiasi origine e gli atti vandalici nei confronti delle piante, sia come singolo esemplare che quale componente di un'infrastruttura verde, e degli arredi. Il pronto ripristino delle condizioni ottimali sono a totale carico dell'esecutore dei lavori o dei soggetti ritenuti colpevoli di dolo, secondo modalità e costi indicati dal competente ufficio, il quale con il proprio personale sovrintenderà e fornirà assistenza tecnica alle opere di ripristino. L'esecutore dei lavori sarà ritenuto responsabile dei lavori di ripristino per un anno dalla data d'accertamento della manomissione, e allo stesso saranno addebitati gli eventuali interventi e i materiali utili ad integrare e completare le operazioni di ripristino.
3. I concessionari d'interventi sul verde pubblico della città, sono tenuti all'apertura di una posizione assicurativa che preveda la totale copertura per danni e sostituzioni procurati da terzi, e per una durata non inferiore a quella prevista per la consegna dell'opera in oggetto.

1. Superfici di verde progettato a prevalente sviluppo complanare alla superficie del terreno.

2. Si tratta di una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee e a tessitura del manto grossolana

3. Si tratta di una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine.

Capo II: Interventi sulle aree a verde di privati, nei centri storici e nei centri abitati della montagna

Articolo 19 – Piantumazione di nuovi esemplari arborei in aree private, nell'ambito dei centri storici e dei centri abitati della montagna

1. L'introduzione di nuovi esemplari arborei nelle aree a verde di privati, nell'ambito dei centri storici e dei centri abitati della montagna, è soggetta a preventiva comunicazione scritta da presentarsi al competente ufficio del comune, dal soggetto interessato.
2. Tale comunicazione, redatta in carta libera, su apposito modulo predisposto dal competente ufficio, deve indicare le motivazioni che giustificano la scelta della specie e/o varietà arborea.
3. L'intervento di messa a dimora di nuovi esemplari arborei potrà essere effettuato decorsi 20 (venti) giorni dalla data di protocollo della comunicazione, o antecedentemente, qualora intervenga il nulla osta del responsabile del competente ufficio, in forma esplicita o in calce alla comunicazione stessa, ovvero qualora la comunicazione stessa sia presentata con le modalità di cui al precedente articolo 13.
4. Sono esclusi dalla comunicazione di cui al comma 1 gli alberi da frutto di varietà colturale comune, alberi che sostituiscono alberi disseccatisi entro 2 (due) anni dalla messa a dimora, alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive da arboricoltura da legno, alberi ornamentali di specie e varietà colturali comuni che a piena maturità non oltrepassano m 3,5 (tre virgola cinque) di altezza.

Articolo 20 – Abbattimento e potatura di piante in aree private, nell'ambito del perimetro dei centri storici e dei centri abitati della montagna

1. L'abbattimento degli alberi posti a dimora in aree verdi private nel perimetro dei centri storici e dei centri abitati della montagna, è consentito solo nei casi di comprovata necessità, alle condizioni sotto specificate.
2. L'abbattimento d'esemplari arborei è subordinato a preventiva comunicazione scritta da presentarsi al competente ufficio del comune a cura del soggetto interessato, con esclusione di quanto previsto al precedente articolo 19 comma 4. Tale comunicazione, redatta in carta libera, su apposito modulo predisposto dal competente ufficio, deve indicare le motivazioni che giustificano la necessità dell'abbattimento. L'intervento d'abbattimento potrà essere effettuato decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di protocollo della comunicazione, o antecedentemente, qualora intervenga il nulla osta del competente ufficio, in forma esplicita o in calce alla comunicazione stessa, ovvero la stessa sia presentata con le modalità di cui al precedente articolo 13.
3. La comunicazione deve essere effettuata limitatamente all'abbattimento d'esemplari arborei la cui circonferenza sia superiore a cm 30 misurati a m 1,30 dal suolo.
4. Non è soggetto ad obbligo di preventivo nulla osta l'abbattimento d'alberature naturalmente deperite o irrimediabilmente danneggiate da eccezionali eventi atmosferici.
5. Possono essere positivamente valutati gli abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione delle aree verdi che comportino, a giudizio del competente ufficio, un miglioramento dell'ambiente esistente, vale a dire un maggiore avvicinamento alla vegetazione potenziale del territorio. Tale vegetazione sarà stabilita in elenco con successivo provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del competente ufficio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Tutte le alberature abbattute devono essere, di norma, sostituite. Qualora la sostituzione in loco sia impossibile, le piante potranno essere messe a dimora in località indicata dal competente ufficio.
7. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento o al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Per tale motivo dovranno essere utilizzate, di norma, le specie arboree e arbustive che costituiscono le forme vegetali della fascia fito climatica in cui rientra la parte dei centri abitati della città.
8. L'abbattimento degli alberi in difformità da quanto disposto nel presente articolo, sarà sanzionata come previsto dall'articolo 23 del presente regolamento facendo obbligo della sostituzione a spese dell'autore dell'intervento. A tal fine si dovrà far ricorso, di norma alle specie autoctone. Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un'altezza minima di 3 metri ed una circonferenza a 100 cm d'altezza, non inferiore a 12/14 cm. Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso con diametro non inferiore a cm 24. Qualora il competente ufficio verifichi

che la sostituzione sia impossibile o inattuabile per carenza di spazio o d'altre condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste potranno essere messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione Comunale.

9. Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco e delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono considerate, agli effetti del presente regolamento, alla stregua d'interventi d'abbattimento, per l'effetto distruttivo che hanno sulle piante, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 8.
10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale in materia d'impiego di diserbanti e geodisinfestanti, senza specifica autorizzazione è vietato l'impiego dei presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi nei giardini posti all'interno del centro abitato
11. Il rilascio dell'autorizzazione all'eccezionale utilizzo di tali presidi, non libera il richiedente dall'obbligo di informare preventivamente i vicini e dall'obbligo di apporre idonei cartelli indicatori.
12. I proprietari d'alberature, piante o arbusti, o gli aventi titolo, sono tenuti alla loro potatura qualora gli stessi coprano o rendano, comunque, difficile la visione di segnali stradali, o quando invadano i marciapiedi.
13. Al fine di garantire la salvaguardia del verde, gli interventi di potatura è consigliabile che avvengano con le modalità e nei periodi che il competente ufficio, sulla base delle indicazioni tecniche di cui al precedente articolo 14, renderà noti a tutti i cittadini, nella forma di avvisi.

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 21 – Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Con successivo provvedimento del Consiglio Comunale saranno stabiliti i limiti edittali delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie per le violazioni alle norme previste dal presente regolamento.

Articolo 22 – Procedimento di riduzione in pristino e contabilizzazione dei lavori relativi

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dal precedente articolo 22, l'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale sarà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del verde, successivamente all'accertamento dell'infrazione. L'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il ripristino, sarà maggiorato oltre che dell'I.V.A., di un ulteriore 18 %, quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area manomessa o danneggiata e dei maggiori oneri di manutenzione.
2. Al fine di ottenere uniformità d'esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curato dall'ufficio competente secondo la procedura di seguito enunciata.
3. I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione o da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.
4. Nel caso in cui i lavori di ripristino siano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato utilizzando l'elenco prezzi aggiornato e correntemente impiegato nei computi metrici – estimativi d'opere murarie e a verde, con la maggiorazione di cui al precedente comma 1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata dal competente ufficio.
5. Qualora invece i lavori di ripristino siano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi d'I.V.A., contenuti nei contratti stipulati, con la maggiorazione di cui al comma 1.
6. Qualora le manomissioni siano arrecate da uno o più concessionari (ente, azienda, società) questi sono tenuti a liquidare direttamente all'impresa esecutrice dei lavori di ripristino o, nel caso d'intervento diretto del servizio verde pubblico, alla città, avendo cura in questo caso di non contemplare nella maggiorazione l'IVA; qualora la manomissione sia arrecata da privati, sarà la Città a addebitare loro le spese di ripristino con le stesse modalità indicate per i concessionari.
7. I pagamenti devono essere effettuati nei termini previsti dalla legislazione in materia di LL.PP., con tempo a decorrere dalla data di notifica della manomissione o, nel caso d'impresa esecutrice dei lavori, dalla data di presentazione delle fatture; nel caso di privati, tramite nota d'addebito con indicati i termini di pagamento.
8. In caso di ritardato pagamento, saranno addebitati sia gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Generale di Condizioni per gli Appalti Municipali e dalle leggi in materia, sia ogni altro onere sostenuto per l'eventuale recupero delle spese.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal corpo di polizia municipale del comune di Pescia nonché dai soggetti individuati dall'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

